



Bruxelles, 21 ottobre 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0271(NLE)**

---

---

**11351/20  
ADD 1**

**MAR 120  
OMI 46  
ENV 592  
CLIMA 231**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 11270/20
n. doc. Comm.:	ST 11143/20
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75 <sup>a</sup> sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102 <sup>a</sup> sessione in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione <ul style="list-style-type: none"><li>– Adozione</li><li>– <i>Dichiarazione della Commissione</i></li></ul>

---

Si trasmette in allegato per le delegazioni una dichiarazione della Commissione da iscrivere nel verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio.

**Dichiarazione della Commissione**

L'adozione da parte dell'IMO delle proposte di modifica dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità incide sulla legislazione vigente nell'Unione. Tali modifiche rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, in particolare nella causa C-600/14, la competenza esterna dell'UE non è limitata alla competenza esclusiva. La posizione dell'Unione rispetto a tali modifiche non può avere una portata limitata e deve pertanto essere intesa come relativa alle modifiche nella loro integralità.

---